

TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
STATUTO SOCIALE TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA ART. 1 - Costituzione Ai sensi degli artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della L.R. 4 ottobre 2002 n. 24, è costituita, per scissione dal Consorzio Smaltimento Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, la società per azioni denominata "AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.", siglabile, ove consentito, in "A.R.AL. S.P.A.".	STATUTO SOCIALE TITOLO I COSTITUZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA ART. 1 - Costituzione Ai sensi degli artt. 113, 113 bis e 115 del TUEL di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e della L.R. 4 ottobre 2002 n. 24, è costituita, per scissione dal Consorzio Smaltimento Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani, la società per azioni denominata "AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.P.A.", siglabile, ove consentito, in "A.R.AL. S.P.A.".
ART. 2 - Sede 1. La società ha sede in Alessandria, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese. 2. Nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. 3. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è effettuata con Assemblea Straordinaria dei soci.	ART. 2 - Sede 1. La società ha sede in Alessandria, all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese. 2. Nei modi di legge potranno istituirsi uffici, filiali, rappresentanze, sedi secondarie e agenzie anche altrove. 3. L'istituzione e la soppressione di sedi secondarie con rappresentanza stabile è effettuata con Assemblea Straordinaria dei soci.
ART. 3 - Oggetto 1. La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali così come definiti dalla normativa vigente ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del T.U. Enti Locali, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. 2. La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse	ART. 3 - Oggetto 1. La società ha per oggetto la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi sia urbani che speciali così come definiti dalla normativa vigente ed è titolare, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24 e dell'art. 113 del T.U. Enti Locali, del complesso aziendale avente ad oggetto il recupero e lo smaltimento dei rifiuti già di proprietà del Consorzio Alessandrino per la Raccolta il Trasporto e lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. 2. La società si propone altresì tutte le attività funzionalmente connesse

con l'oggetto suddetto, quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti; la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio; la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione; lo spazzamento, la pulizia il diserbo ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, la rimozione della neve e servizi di protezione dal ghiaccio, la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti; realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare i relativi impianti ed opere, erogare i servizi concernenti la salubrità urbana, compresa la disinfestazione e la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, di aree coperte e di locali pubblici e privati; prestare servizi di autotrasporto per conto di terzi; prestare servizi di manutenzione e di noleggio delle attrezzature; prestare servizi di gestione della tariffa per conto dei Comuni, di bollettazione e dei relativi incassi; gestire servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento,	con l'oggetto suddetto, quali ad esempio lo stoccaggio ed il trasporto dei rifiuti; la gestione e l'esecuzione in proprio o per conto terzi di ogni altro servizio in materia di difesa dell'ambiente e salvaguardia del territorio; la ricerca, la produzione, l'approvvigionamento, il trasporto e la distribuzione di energia e/o calore e la relativa utilizzazione e commercializzazione; lo spazzamento, la pulizia il diserbo ed il lavaggio di strade ed aree pubbliche anche adibite a verde nonché la loro eventuale manutenzione, la rimozione della neve e servizi di protezione dal ghiaccio, la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi per la raccolta, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti; realizzare bonifiche ambientali, nonché realizzare i relativi impianti ed opere, erogare i servizi concernenti la salubrità urbana, compresa la disinfestazione e la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari ed i trattamenti antipolvere di aree e strade pubbliche, di aree coperte e di locali pubblici e privati; prestare servizi di autotrasporto per conto di terzi; prestare servizi di manutenzione e di noleggio delle attrezzature; prestare servizi di gestione della tariffa per conto dei Comuni, di bollettazione e dei relativi incassi; gestire servizi di informatizzazione, di trasmissione e di controllo, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire i servizi di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere; gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione ed ogni attività per l'ampliamento,
--	--

modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti. 3. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale compatibilmente con le norme vigenti.	modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti. 3. La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale compatibilmente con le norme vigenti. Oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli Enti Pubblici Soci.
ART. 4 - DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.	ART. 4 - DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2030, salvo proroga o anticipato scioglimento per deliberazione dell'Assemblea dei soci o cause di legge ex articolo 2484 Codice Civile.
TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI ART. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 384.200,00 (trecentottantaquattromiladuecento virgola zero zero), diviso in 3.842 (tremilaottocentoquarantadue) azioni da Euro 100 (cento) cadauna, aventi parità di diritti, assegnate ai soci in proporzione alle quote di capitale loro spettanti. 2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti. 3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29.03.1942 n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato dei soci possa	TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI ART. 5 - Capitale sociale 1. Il capitale sociale è di Euro 384.200,00 (trecentottantaquattromiladuecento virgola zero zero), diviso in 3.842 (tremilaottocentoquarantadue) azioni da Euro 100 (cento) cadauna, aventi parità di diritti, assegnate ai soci in proporzione alle quote di capitale loro spettanti. 2. I conferimenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, possono essere costituiti da beni diversi dal denaro e da crediti. 3. L'Assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 5 R.D. 29.03.1942 n. 239, può deliberare che i titoli azionari non vengano materialmente emessi, e pertanto lo stato dei soci possa

risultare unicamente dai libri sociali. La società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da un amministratore. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci. 4. Per il fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttifero e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti. 5. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. 6. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale. L'Organo amministrativo provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni, od in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R per identico	risultare unicamente dai libri sociali. La società non ha comunque l'obbligo di emettere detti titoli, se non richiesti dal socio interessato. Essa può emettere certificati provvisori firmati da un amministratore. In tal caso la qualifica di azionista viene unicamente acquistata con l'iscrizione nel libro dei soci. 4. Per il fabbisogno finanziario della società, i soci potranno effettuare versamenti in conto capitale, nonché finanziamenti ad altro titolo, fruttifero e non, anche non proporzionali alle rispettive partecipazioni, sotto l'osservanza delle normative tempo per tempo vigenti. 5. Il capitale sociale può essere aumentato anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, o diminuito, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabilite, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia. 6. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni effettivamente detenute, rilevabili dall'iscrizione nel libro dei soci alla data della deliberazione di aumento del capitale medesimo. Quando l'interesse della società lo esiga, il diritto di opzione spettante ai soci sulle azioni ordinarie di nuova emissione può essere escluso o limitato con la relativa deliberazione di aumento del capitale. L'Organo amministrativo provvede alla richiesta dei versamenti sulle azioni mediante annunci pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con preavviso non inferiore a 60 giorni, od in alternativa con invio di lettera raccomandata A/R per identico
--	--

preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre, la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge. 7. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio pertanto dovrà, previamente, con raccomandata A/R, informare l'Organo amministrativo specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'Organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata all'Organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci)giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute. 8. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o i diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. 9. Qualora nessun socio eserciti nei	preavviso. A carico degli azionisti in ritardo con i versamenti richiesti decorre l'interesse annuo pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di tre punti percentuali. Inoltre, la società potrà esercitare i diritti contro gli azionisti morosi, a norma di legge. 7. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, gli altri soci hanno diritto di prelazione. Il socio pertanto dovrà, previamente, con raccomandata A/R, informare l'Organo amministrativo specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita. L'Organo amministrativo provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra debbono manifestare, a mezzo lettera raccomandata A/R, indirizzata all'Organo amministrativo, la propria incondizionata volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione offerti. L'Organo amministrativo, entro 10 (dieci)giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci, a mezzo di raccomandata A/R, delle proposte di acquisto pervenute. 8. La prelazione dovrà essere esercitata, in proporzione alle azioni possedute, su tutte le azioni o i diritti di opzione offerti. Qualora la prelazione venga esercitata da più soci, l'insieme di tutte le azioni o dei diritti offerti verranno loro attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società. 9. Qualora nessun socio eserciti nei
--	--

termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma che segue. 10. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società, se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato.	termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, le azioni e i diritti di opzione saranno direttamente trasferibili, purché a condizioni non inferiori a quelle indicate nell'offerta, fatto salvo quanto al comma che segue. 10. Il trasferimento delle azioni e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci, non produce effetti nei confronti della società, se non con il preventivo consenso dell'Organo amministrativo. L'eventuale mancato gradimento dovrà essere sempre motivato. 11. Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale, da Enti Locali.
ART. 6 - Azioni 1. Le azioni sono nominative e indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto. 2. Oltre alle azioni ordinarie, la società avrà facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, codice civile. 3. La società ha la facoltà di emettere azioni ordinarie o categorie di azioni riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 sexies codice civile. Le condizioni e modalità di emissione vengono determinate mediante delibera dell'assemblea straordinaria. 4. La società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione, con apposita determinazione dell'assemblea straordinaria. 5. Qualora la società emetta categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee	ART. 6 - Azioni 1. Le azioni sono nominative e indivisibili: ogni azione dà diritto ad un voto. 2. Oltre alle azioni ordinarie, la società avrà facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, codice civile. 3. La società ha la facoltà di emettere azioni ordinarie o categorie di azioni riscattabili, ai sensi dell'art. 2437 sexies codice civile. Le condizioni e modalità di emissione vengono determinate mediante delibera dell'assemblea straordinaria. 4. La società può non emettere i titoli azionari o adottare diverse tecniche di legittimazione e circolazione, con apposita determinazione dell'assemblea straordinaria. 5. Qualora la società emetta categorie di azioni fornite di diritti diversi, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee

speciali.	speciali.
ART. 7 - Obbligazioni 1. La società potrà emettere obbligazioni, nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. 2. La società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 codice civile. 3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge. 4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se: - le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali; - le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ed avranno un valore complessivo non eccedente i 2/3 (due terzi) del valore immobiliare in questione; - ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del Governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligazionaria. 5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche,	ART. 7 - Obbligazioni 1. La società potrà emettere obbligazioni, nominative o al portatore, sotto l'osservanza delle disposizioni di legge. 2. La società potrà emettere anche obbligazioni convertibili o con warrants che dovranno essere nominative, e dovranno indicare il rapporto di cambio e le modalità di conversione e dovranno essere offerte in opzione agli azionisti ai sensi dell'articolo 2441 codice civile. 3. Compete all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di emissione, collocamento ed estinzione, mediante verbale redatto da Notaio e pubblicizzato in base alla legge. 4. In ogni caso, le obbligazioni non potranno essere emesse per un ammontare superiore al doppio della somma del capitale sociale e delle riserve, legali e disponibili, secondo l'ultimo bilancio approvato. Tale ammontare potrà, eccezionalmente, essere superato se: - le obbligazioni saranno destinate ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale secondo le leggi speciali; - le obbligazioni saranno garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società ed avranno un valore complessivo non eccedente i 2/3 (due terzi) del valore immobiliare in questione; - ricorrono particolari ragioni interessanti l'economia nazionale, previa autorizzazione con provvedimento del Governo, il quale fisserà limiti e condizioni all'emissione obbligazionaria. 5. La società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche,

disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, codice civile. Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziari, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee speciali.	disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso. La società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, codice civile. Qualora la società emetta obbligazioni e/o strumenti finanziari, ai possessori si applica l'art. 2376 codice civile in tema di assemblee speciali.
ART. 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare La società potrà costituire uno o più patrimoni specificatamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'Assemblea ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 bis codice civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.	ART. 8 - Patrimoni destinati ad uno specifico affare La società potrà costituire uno o più patrimoni specificatamente destinati a singoli affari, con una deliberazione dell'Assemblea ordinaria, in cui vengono indicati tutti gli elementi richiesti dall'art. 2447 bis codice civile e pubblicizzata nelle modalità di legge.
TITOLO III ASSEMBLEA ART. 9 - Attribuzioni 1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. 2. All'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti: a) gli atti di indirizzo da indicare all'Organo amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci; b) acquisizione di partecipazioni in altre società; c) piano d'investimenti proposto dall'Organo amministrativo. 3. L'Assemblea Straordinaria delibererà sulle materie indicate dall'art. 2365 del Codice Civile.	TITOLO III ASSEMBLEA ART. 9 - Attribuzioni 1. L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria ai sensi di legge. 2. In deroga alle disposizioni dell'art. 2380-bis e dell'art. 2409-nonies del Codice Civile, all'assemblea ordinaria, oltre alle attribuzioni di cui all'art. 2364 del Codice Civile, sono riservate le deliberazioni attinenti: a) gli atti di indirizzo da indicare all'Organo amministrativo in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci; b) acquisizione di partecipazioni in altre società; c) piano d'investimenti proposto dall'Organo amministrativo. d) atti di programmazione generale della società e dei più importanti atti di gestione in applicazione dei

	principi del "controllo analogo congiunto" e) nomina dei componenti della Commissione strategica e di controllo di cui al successivo art. 15-bis f) approvazione del piano industriale; g) autorizzazione all'Organo amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, all'adozione di atti relativi alla gestione straordinaria, tra i quali: - partecipazioni in società, consorzi di impresa; - acquisizione di nuovi servizi pubblici da parte di enti locali, escluse le attività facenti parte del ciclo di un servizio già affidato; - acquisizione di servizi al di fuori dell'ambito territoriale degli enti locali soci; - partecipazione a gare; - acquisizione ed alienazione di beni immobili di importo superiore al 10% del capitale sociale; - regolamenti relativi al funzionamento della società; - atti su richiesta a maggioranza di tre dei componenti della Commissione di controllo in merito ad indirizzi da suggerire al Consiglio di Amministrazione relative a decisioni di particolare rilevanza; - rilevanti modifiche impiantistiche 3. L'Assemblea Straordinaria delibererà sulle materie indicate dall'art. 2365 del Codice Civile.
ART. 10 - Convocazioni 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzianti. 2. L'Assemblea verrà convocata dal	ART. 10 - Convocazioni 1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge o al presente statuto, obbligano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzianti. 2. L'Assemblea verrà convocata dal

Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere/Amministratore Delegato ovvero dall'Amministratore Unico; in caso di impossibilità od inerzia dei soggetti sopra indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se esistente, od anche da un socio. 3. La convocazione avviene mediante avviso, indicante la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso dovrà inoltre contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione. 4. L'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro Soci e purché esistano le prove dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza. 5. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, su deliberazione dell'Organo amministrativo, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il quotidiano "LA STAMPA" oppure su "IL SOLE 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 6. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti, secondo quanto dispone l'art. 2366 codice civile.	Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Consigliere/Amministratore Delegato ovvero dall'Amministratore Unico; in caso di impossibilità od inerzia dei soggetti sopra indicati, la convocazione potrà essere operata dal Collegio Sindacale o dal Revisore, se esistente, od anche da un socio. 3. La convocazione avviene mediante avviso, indicante la data, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare; l'avviso dovrà inoltre contenere la data, il luogo e l'ora dell'adunanza in seconda convocazione. 4. L'avviso dovrà essere spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso con qualunque altro strumento idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, purché indirizzato agli aventi diritto presso il domicilio che risulta dal libro Soci e purché esistano le prove dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima, di quello stabilito per l'adunanza. 5. In alternativa a quanto previsto nel comma precedente, su deliberazione dell'Organo amministrativo, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o su il quotidiano "LA STAMPA" oppure su "IL SOLE 24 ORE" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. 6. Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei membri dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale; in tale ipotesi dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'Organo amministrativo e del Collegio Sindacale non presenti, secondo quanto dispone l'art. 2366 codice civile.
---	---

7. L'Organo amministrativo può convocare l'Assemblea in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale. 8. L'Assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. 9. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia potrà essere approvato anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono e considerato che l'oggetto della società potrebbe rendere opportuno attendere l'approvazione dei bilanci delle società partecipate, prima di approvare il proprio.	7. L'Organo amministrativo può convocare l'Assemblea in via ordinaria o straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno e deve convocarla senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentano almeno il 4% del capitale sociale. 8. L'Assemblea si terrà nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. 9. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio sarà convocata dall'Organo amministrativo entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tuttavia potrà essere approvato anche successivamente a detto termine, comunque non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedono e considerato che l'oggetto della società potrebbe rendere opportuno attendere l'approvazione dei bilanci delle società partecipate, prima di approvare il proprio.
ART. 11 - Interventi 1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni. 2. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci e nessuno può rappresentare più di un socio in assemblea.	ART. 11 - Interventi 1. All'Assemblea possono intervenire tutti gli azionisti iscritti nel libro dei soci da almeno cinque giorni. 2. I soci non possono farsi rappresentare da altri soci e nessuno può rappresentare più di un socio in assemblea.
ART. 12 - Presidenza 1. L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti. 2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie. 3. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero	ART. 12 - Presidenza 1. L'Assemblea è presieduta dalla persona eletta tra gli intervenuti, con il voto della maggioranza dei presenti. 2. Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea, o da un notaio nelle assemblee straordinarie. 3. Il Presidente ha pieni poteri per constatare che l'Assemblea sia legittimamente costituita ed in numero

per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti. 4. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.	per deliberare, per dirigere e regolare la discussione e per stabilire le modalità di votazione. Una volta proclamata, la validità della costituzione non potrà essere inficiata neppure per astensione di voto o per allontanamento degli intervenuti. 4. I processi verbali vengono trascritti nell'apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Le copie e gli estratti dei verbali certificati conformi dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
ART. 13 - Svolgimento delle adunanze Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile ad eccezione della seconda convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria che necessita del voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.	ART. 13 - Svolgimento delle adunanze Per la costituzione dell'assemblea e la validità delle sue deliberazioni si applicano le modalità di cui agli artt. 2368 e 2369 del Codice Civile ad eccezione della seconda convocazione dell'Assemblea in seduta straordinaria che necessita del voto favorevole del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.
ART. 14 - Voto per corrispondenza 1. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci; b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo; c) in caso di voto per corrispondenza, sono considerati presenti tutti i Soci	ART. 14 - Voto per corrispondenza 1. Il voto per corrispondenza è disciplinato come segue: a) possono votare per corrispondenza i Soci che ne abbiano fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da annotare sul libro dei soci; b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea devono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dell'Organo amministrativo; c) in caso di voto per corrispondenza, sono considerati presenti tutti i Soci

che abbiano adempiuto alle formalità di cui al primo comma del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento dell'espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; g) per il caso di modifica od integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo amministrativo o da altro azionista; h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali. 2. Il voto segreto non è ammesso, e quindi il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.	che abbiano adempiuto alle formalità di cui al primo comma del presente articolo e abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto; d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto; e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indicare con quali modalità i Soci possono richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto; f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene: - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo; - al momento dell'espressione del voto da parte dei Soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo; g) per il caso di modifica od integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'Organo amministrativo o da altro azionista; h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali. 2. Il voto segreto non è ammesso, e quindi il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.
ART. 15 - Conflitto di interessi 1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. 2. In caso di inosservanza della	ART. 15 - Conflitto di interessi 1. Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui egli ha, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. 2. In caso di inosservanza della

disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 Codice Civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. 3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.	disposizione del comma precedente, la deliberazione - qualora possa arrecare danno alla società - è impugnabile a norma dell'art. 2377 Codice Civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. 3. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può essere esercitato il diritto di voto, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.
	ART. 15 bis - Commissione strategica di controllo 1. L'Assemblea esercita concretamente il "controllo analogo" nei confronti dell'Organo Amministrativo e della società nel suo complesso con il supporto della "Commissione strategica e di controllo" la quale ha facoltà di formulare proposte ed indirizzi all'Organo Amministrativo, di procedere all'esame preventivo dei più significativi atti della società e di esprimere un parere su ogni argomento messo all'ordine del giorno dell'Assemblea. Essa non costituisce organo societario. 2. La Commissione può partecipare alle sedute dell'Assemblea; alla stessa vengono quindi inoltrate le convocazioni degli organi suddetti. 3. I componenti della Commissione possono accedere a tutti gli atti e i documenti contabili e sociali. 4. La Commissione può richiedere, a maggioranza dei componenti assegnati, che l'Organo Amministrativo convochi l'Assemblea dei soci su argomenti di interesse e relaziona alla medesima sull'attività di controllo effettuata. 5. La Commissione è composta da 5 membri, tutti nominati dall'Assemblea. Il Presidente è nominato dall'Assemblea, scelto tra i componenti della Commissione medesima. 6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente,

	l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore. 7. Nessun compenso, rimborso spese o emolumento in qualunque forma può essere previsto a favore dei componenti della Commissione. 8. La Commissione decade con il decadere dell'Organo Amministrativo. 9. La Commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. 10. La Commissione è convocata dal Presidente di propria iniziativa, o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti con un minimo di due. 11. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 12. In tema di ineleggibilità e decadenza vale, per analogia con gli amministratori, la disciplina dell'art. 2382 C.C. e delle normative vigenti in termini di prevenzione della corruzione. 13. La nomina dei membri della Commissione è effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo (un quinto per il primo mandato) dei componenti, arrotondato all'unità superiore. In caso di sostituzione dei componenti venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di genere.
TITOLO IV AMMINISTRAZIONE ART. 16 - Composizione 1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico munito dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché degli altri requisiti di legge ed individuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del	TITOLO IV AMMINISTRAZIONE ART. 16 - Composizione 1. La società è di norma amministrata da un Amministratore Unico munito dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché degli altri requisiti di legge ed individuato in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del

D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia. Per l'organo amministrativo rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili. 2. Laddove non sia possibile nominare un Amministratore Unico ovvero nel caso in cui così disponga l'assemblea dei soci per ragioni di adeguatezza organizzativa, nel ricorso delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri muniti dei sopracitati requisiti. 3. Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. 4. Gli amministratori possono essere anche non soci. 5. Non possono essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 6. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.	D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia. Per l'organo amministrativo rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili. 2. Laddove non sia possibile nominare un Amministratore Unico ovvero nel caso in cui così disponga l'assemblea dei soci per ragioni di adeguatezza organizzativa, nel ricorso delle condizioni previste dalla normativa vigente in materia, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri muniti dei sopracitati requisiti. 3. Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione. 4. Gli amministratori possono essere anche non soci. 5. Non possono essere istituiti organi sociali diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. 6. Gli amministratori non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti.
ART. 17 - Nomina 1. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea medesima. 2. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. La nomina dell'Organo amministrativo	ART. 17 - Nomina 1. La nomina dei componenti dell'organo amministrativo spetta all'Assemblea. I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, sono rieleggibili e possono essere revocati in ogni tempo dall'Assemblea medesima. 2. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, nella scelta degli amministratori da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120. La nomina dell'Organo amministrativo

deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina dell'Organo amministrativo e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve garantire il rispetto della quota che precede. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di amministrazione. 3. In tema di ineleggibilità e decadenza valgono i disposti dell'art. 2382 Codice Civile. 4. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suoi componenti avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste	deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo di amministrazione. A tal fine chi presiede l'assemblea verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina dell'Organo amministrativo e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori la nomina dei sostituti deve garantire il rispetto della quota che precede. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di amministrazione. 3. In tema di ineleggibilità e decadenza valgono i disposti dell'art. 2382 Codice Civile. 4. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, la nomina dei suoi componenti avverrà sulla base di liste presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. La formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Le liste presentate dai soci, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la sede della società, a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste
--	--

diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste devono essere corredate: 1) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; 2) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; 3) da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista;	diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria. Le liste devono essere corredate: 1) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; 2) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; 3) da un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate. Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno; b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti, nella persona del primo candidato in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nella lista;
---	---

fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a). Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.	fermo restando che, qualora la lista di minoranza di cui al punto b) non abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta, ai sensi di quanto precede, ai fini della presentazione della lista medesima, tutti gli Amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista che ha riportato il maggior numero di voti di cui al punto a). Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.
ART. 18 - Sostituzioni 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) gli altri amministratori rimasti in carica nominano i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), gli altri amministratori rimasti in carica provvedono alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. 2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	ART. 18 - Sostituzioni 1. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea e fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi, si provvederà ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, secondo quanto appresso indicato: a) gli altri amministratori rimasti in carica nominano i sostituti nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui appartenevano gli amministratori cessati e l'Assemblea delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso principio; b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibile rispettare quanto disposto nella lettera a), gli altri amministratori rimasti in carica provvedono alla sostituzione, così come provvede l'Assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. 2. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati

dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.	dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.
ART. 19 - Presidente - Vice Presidente - Segretario 1. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione può nominare nel proprio seno un Vice Presidente avente unicamente funzione di sostituzione del Presidente per il caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età. 3. Il Consiglio potrà nominare, anche in via continuativa, un suo Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.	ART. 19 - Presidente - Vice Presidente - Segretario 1. Qualora sia costituito un Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Soci. 2. Il Consiglio di Amministrazione nomina può nominare nel proprio seno un Vice Presidente avente unicamente funzione di sostituzione del Presidente per il caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi. Qualora sia assente o impedito il Vice Presidente, le funzioni di Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età. 3. Il Consiglio potrà nominare, anche in via continuativa, un suo Segretario che potrà essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio stesso.
ART. 20 - Direttore Generale Ove consentito dalla normativa vigente, il Direttore Generale può essere nominato dall'Organo amministrativo con mandato della stessa durata dei membri dell'Organo amministrativo, rinnovabile. Al Direttore Generale, ove nominato, compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Organo amministrativo.	ART. 20 - Direttore Generale Ove consentito dalla normativa vigente, il Direttore Generale può essere nominato dall'Organo amministrativo con mandato della stessa durata dei membri dell'Organo amministrativo, rinnovabile. Al Direttore Generale, ove nominato, compete la responsabilità operativa della società secondo i poteri e le attribuzioni conferitegli dall'Organo amministrativo.
ART. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione, ove nominato, è regolato dalle seguenti norme: 1. il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il	ART. 21 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione, ove nominato, è regolato dalle seguenti norme: 1. il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il

Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale; 2. la convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro del Collegio sindacale; 3. i processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario; 4. è consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti; - che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti; 5. gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai membri effettivi del Collegio sindacale; 6. il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente;	Presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia stata fatta richiesta da almeno due amministratori o dal Collegio Sindacale; 2. la convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica, contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedire almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, con telegramma o telefax o posta elettronica da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun consigliere e di ciascun membro del Collegio sindacale; 3. i processi verbali delle deliberazioni consiliari vengono trascritti in apposito libro e firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario; 4. è consentito avvalersi di strumenti telematici ed informatici, per tenere le riunioni in videoconferenza o audioconferenza alle seguenti condizioni, della sussistenza delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali: - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; - che sia possibile identificare con certezza tutti i partecipanti; - che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire alla discussione, visionare, ricevere o trasmettere documenti; 5. gli avvisi per intervenire alle sedute sono inoltrati anche ai membri effettivi del Collegio sindacale; 6. il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori, e delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri; in caso di parità di voti prevarrà quello del Presidente;
--	--

7. il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.	7. il Consiglio di Amministrazione è validamente convocato, anche senza le formalità di cui sopra, qualora siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi.
ART. 22 - Conflitto di interessi. 1. L'Amministratore che ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. La deliberazione dell'Organo amministrativo, qualora possa recare danno alla società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.	ART. 22 - Conflitto di interessi. 1. L'Amministratore che ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello della società, deve darne notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale, e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa. In caso di inosservanza, l'amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla società dal compimento dell'operazione. La deliberazione dell'Organo amministrativo, qualora possa recare danno alla società, può entro tre mesi dalla sua data, essere impugnata dagli amministratori assenti o dissenzienti e dai sindaci se, senza il voto dell'amministratore che doveva astenersi, non si sarebbe raggiunta la maggioranza richiesta. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
ART. 23 - Attribuzioni 1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea. Spetta altresì all'Organo amministrativo stabilire il prezzo dei servizi prestati dalla società a favore dei soci, sulla base delle esigenze economiche della società, fermo restando che il suddetto prezzo dovrà essere uguale per tutti i soci.	ART. 23 - Attribuzioni 1. L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e particolarmente gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea. In ossequio al principio del "controllo analogo congiunto", le decisioni più importanti devono comunque essere preventivamente sottoposte al vaglio dell'Assemblea. Spetta altresì all'Organo amministrativo stabilire il prezzo dei

2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dell'assemblea dei soci.	servizi prestati dalla società a favore dei soci, sulla base delle esigenze economiche della società, fermo restando che il suddetto prezzo dovrà essere uguale per tutti i soci. 2. Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dell'assemblea dei soci. 3. Al Direttore Generale, ove nominato, possono essere delegate funzioni connesse all'esercizio del servizio pubblico. 4. Se consentito dalle norme, nei casi contemplati dal presente articolo il Consiglio può deliberare speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico che successivamente, sentito in ogni caso il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389 C.C., comma 3°. 5. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
ART. 24 - Rappresentanza sociale 1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero all'Amministratore delegato ove istituito nei limiti della delega conferitagli. 2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato. Qualora risulti assente o impedito anche quest'ultimo, dette incombenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.	ART. 24 - Rappresentanza sociale 1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove nominato, ovvero all'Amministratore delegato ove istituito nei limiti della delega conferitagli. 2. In caso di vacanza dell'incarico o di temporanea assenza od impedimento del Presidente, la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente, ove nominato. Qualora risulti assente o impedito anche quest'ultimo, dette incombenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età.
ART. 25 - Compensi degli	ART. 25 - Compensi degli

amministratori 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. 2. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare a ciascuno di essi un trattamento economico annuo omnicomprensivo, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non potranno in nessun caso essere attribuiti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.	amministratori 1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. 2. L'Assemblea dei Soci può inoltre assegnare a ciascuno di essi un trattamento economico annuo omnicomprensivo, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non potranno in nessun caso essere attribuiti agli amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato.
ART. 26 - Divieto di concorrenza Ai sensi dell'art. 2390 codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.	ART. 26 - Divieto di concorrenza Ai sensi dell'art. 2390 codice civile, gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 - Composizione e durata 1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. 2. I componenti del Collegio Sindacale sono individuati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli altri requisiti di legge. 3. Per il Collegio Sindacale rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n.	TITOLO V COLLEGIO SINDACALE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI ART. 27 - Composizione e durata 1. Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e di due supplenti. 2. I componenti del Collegio Sindacale sono individuati in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, o alle altre disposizioni vigenti in materia e devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli altri requisiti di legge. 3. Per il Collegio Sindacale rimangono ferme le condizioni di cui all'art. 12 D.lgs. 39/2013 e all'art. 5, comma 9, del Decreto-legge 6 luglio 2012, n.

95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili. Nella scelta dei membri dell'organo di controllo da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di controllo. 5. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali e ne determina i rispettivi emolumenti. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei componenti del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non possono in nessun caso essere attribuiti ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo	95, come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, ove applicabili. Nella scelta dei membri dell'organo di controllo da eleggere sarà assicurato l'equilibrio tra i generi nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 4. La nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti dell'organo medesimo. A tal fine chi presiede l'assemblea al termine delle operazioni di nomina verifica preventivamente il rispetto di tale disposizione. Qualora non sia stata rispettata, sospende la votazione per la nomina del Collegio sindacale e invita i titolari del potere di designazione a trovare un'intesa che rispetti le disposizioni normative in materia. La quota di cui sopra si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo di controllo. 5. L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio, i due componenti effettivi, i due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori legali e ne determina i rispettivi emolumenti. Il trattamento economico annuo omnicomprensivo dei componenti del Collegio Sindacale è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio, in base ai limiti e ai criteri previsti dalla legge. Non possono in nessun caso essere attribuiti ai componenti del Collegio Sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo
---	---

svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato. 6. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate: a) tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; la formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge; b) la lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente; c) ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista; d) le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la	svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato. 6. All'elezione dei membri effettivi e supplenti del Collegio sindacale procede l'Assemblea ordinaria secondo le modalità di seguito indicate: a) tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto, possono presentare una lista di candidati ordinati progressivamente per numero, depositandola presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione, a pena di decadenza, ferme eventuali ulteriori forme di pubblicità e modalità di deposito prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente; la formazione delle liste deve avvenire in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge; b) la lista, che reca i nominativi, contrassegnati da un numero progressivo, di uno o più candidati, indica se la singola candidatura viene presentata per la carica di Sindaco effettivo, ovvero per la carica di Sindaco supplente; c) ogni socio non può presentare, o concorrere alla presentazione, di più di una sola lista, né può votare liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista; d) le liste devono essere corredate: - dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la
---	---

titolarità di tale partecipazione; - da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; e) la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata; f) all'esito della votazione, risulteranno eletti: - alla carica di sindaco effettivo, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato. Nell'eventualità ci siano due liste, alla carica di terzo sindaco effettivo sarà eletto il candidato al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il miglior risultato; - alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma; g) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevarrà quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; h) in caso di presentazione di una	titolarità di tale partecipazione; - da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, nonché da una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società; e) la lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata; f) all'esito della votazione, risulteranno eletti: - alla carica di sindaco effettivo, il candidato sindaco indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti; - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato; - alla carica di sindaco effettivo, il candidato indicato al numero 1 (uno) della lista che ha ottenuto il terzo miglior risultato. Nell'eventualità ci siano due liste, alla carica di terzo sindaco effettivo sarà eletto il candidato al numero 2 (due) della lista che ha ottenuto il miglior risultato; - alla carica di sindaci supplenti, i candidati indicati come supplenti al numero 1 (uno) sia della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sia della lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato di cui al presente comma; g) nel caso in cui due o più liste abbiano riportato il medesimo numero di voti, si procederà ad una nuova votazione. In caso di ulteriore parità tra le liste poste in votazione, prevarrà quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci; h) in caso di presentazione di una
---	---

sola lista di candidati, tutti i sindaci, sia effettivi che supplenti, saranno eletti nell'ambito di tale lista; i) in caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi; l) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 7. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 8. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	sola lista di candidati, tutti i sindaci, sia effettivi che supplenti, saranno eletti nell'ambito di tale lista; i) in caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire, fermo restando quanto sopra previsto al fine di assicurare l'equilibrio tra i generi; l) in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge. 7. I sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. 8. La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
TITOLO VI BILANCIO E UTILI ART. 28 - Bilancio d'esercizio 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.	TITOLO VI BILANCIO E UTILI ART. 28 - Bilancio d'esercizio 1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 2. L'Organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio, corredandolo con una relazione sull'andamento della gestione sociale.
ART. 28 - Utili (verificare numerazione) Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.	ART. 28 bis - Utili Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, viene dedotto il 5% da assegnare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Il residuo viene ripartito tra gli azionisti in proporzione alle azioni possedute, salvo diversa decisione dell'Assemblea.
TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 29 - Scioglimento e liquidazione Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.	ART. 29 - Scioglimento e liquidazione Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori saranno stabilite dall'Assemblea, osservate le disposizioni di legge.
TITOLO VIII CONTROVERSIE ART. 30 - Foro competente Nel caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Alessandria.	TITOLO VIII CONTROVERSIE ART. 30 - Foro competente Nel caso di controversie il Foro competente è il Tribunale di Alessandria.
ART. 31 - Clausola arbitrale 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli Soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari (che non riguardino diritti indisponibili dei soci), nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. 2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale. 3. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. 4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.	ART. 31 - Clausola arbitrale 1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società ed i singoli Soci, ovvero tra i soci medesimi, e che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale, comprese quelle relative alla validità di delibere assembleari (che non riguardino diritti indisponibili dei soci), nonché quelle promosse nei confronti di Amministratori e Sindaci o da parte degli stessi, anche in fase di liquidazione della società, e anche qualora le parti in conflitto fossero più di due, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento del pubblico ministero, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale di tre membri, nominato dal Presidente del Tribunale di Alessandria, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. 2. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio del Presidente del Collegio arbitrale. 3. Il Collegio Arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina, in via rituale e secondo diritto. 4. Il Collegio Arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	5. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 32 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 32 - Rinvio 1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.